

**Edizione di giovedì 24 Marzo 2022**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 marzo**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**D.L. 21/2022: buoni carburante non imponibili per i dipendenti**  
di Stefano Rossetti

## **IVA**

**Prova di consegna nelle cessioni intracomunitarie di beni**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

## **BILANCIO**

**L'analisi del capitale circolante netto**  
di Monica Marana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Reato di omessa dichiarazione: rilevano gli importi dell'accertamento induttivo**  
di Lucia Recchioni

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**M&A tra studi di Commercialisti: i benefici attesi**  
di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 marzo***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **75esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione “**adempimenti e scadenze**” è stata poi dedicata al **Modello 730/2022**, mentre nell’ambito della sessione “**caso operativo**” sono stati analizzati i nuovi **Accordi per l’innovazione**.

Durante la sessione “**approfondimento**”, infine, è stato esaminato il tema della **superdeduzione dei costi di ricerca e sviluppo** (il c.d. nuovo “**patent box**”).

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. OPERAZIONI STRAORDINARIE: DA QUANDO È UTILIZZABILE IL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI?**

**2. INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME: LE SPESE SONO DETRAIBILI?**

**1. PRIMA CASA UNDER 36: L’ISEE È NECESSARIO PRIMA DELLA STIPULA DELL’ATTO?**

**# 10**

## Controllo formale 730: quando operano le nuove regole?

---

***Le nuove regole sui controlli formali 730 valgono anche quando la dichiarazione è presentata tramite professionista?***

**G.O.**

---

No, nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata tramite CAF o professionista continuano ad operare le previgenti regole in materia di controllo formale da parte dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, secondo la ormai nota disciplina, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata.

Se, invece, il modello 730 viene presentato da parte del contribuente, direttamente o attraverso il sostituto d'imposta, a seguito delle nuove disposizioni il controllo formale da parte dell'Agenzia delle entrate è limitato agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, solo relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. Sono invece esclusi dal controllo formale tutti i dati forniti dai soggetti terzi e indicati nella dichiarazione precompilata senza alcuna modifica. In questo caso il controllo formale è effettuato in capo al contribuente.

## # 9

### Accordi per l'innovazione e Organismi di ricerca

---

***Un Accordo per l'innovazione può coinvolgere anche un Organismo di ricerca?***

**P.P.**

---

I nuovi Accordi per l'innovazione, come definiti dal D.M. 31.12.2021, prevedono la possibilità di coinvolgimento degli Organismi di ricerca sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti.

L'Organismo di ricerca può partecipare in veste di co-proponente di un progetto congiunto realizzato mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno un'impresa e uno o più Organismi di ricerca, è riconosciuto un incremento dell'agevolazione, nella forma di contributo diretto alla spesa, nelle seguenti misure (nei limiti

dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento GBER):

- fino a +10% per le piccole-medie imprese e gli Organismi di ricerca;
- fino a +5% per le grandi imprese.

Si precisa che, per "Organismo di ricerca", si intende, ai sensi dell'articolo 1, lettera h), D.M. 31.12.2021: *"un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata"*.

## # 8

### Patent box: determinazione del reddito agevolabile

---

***Una società utilizza direttamente un bene immateriale per cui ha sottoscritto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per il patent box, adottando il metodo del "profit split" per la determinazione del reddito agevolabile.***

***Ai fini della determinazione del reddito figurativo in relazione ai valori fiscalmente riconosciuti da prendere in considerazione si ritiene, in base alle indicazioni contenute nella circolare 11/E/2016, di dover partire dal conto economico, a cui applicare le variazioni fiscali (auto, telefono, compensi amministratori ....) e procedere, partendo da tali informazioni tributarie, alla distinzione tra quelli agevolabili e quelli non agevolabili. Come si devono trattare le variazioni fiscali extracontabili (Irap deducibile, superammortamento)?***

**L.P.**

---

L'Agenzia delle entrate, nella circolare 11/E/2016 ha precisato che, ai fini del patent box, il reddito figurativo riferibile al bene immateriale utilizzato direttamente deve essere determinato presumendo l'esistenza di un autonomo ramo di azienda asservito alla concessione in uso del bene immateriale, al quale devono essere imputati i componenti positivi e negativi di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale.

I costi indiretti non hanno una relazione diretta con il bene, ma sono imputabili allo stesso in base alle tecniche di contabilità industriale. Tali costi rilevano in base a criteri fiscali e, pertanto, deve tenersi conto anche di eventuali deduzioni extracontabili previste dalla legge

(interpello n. 76/2019).

Condizione necessaria per effettuare tale valutazione è l'imputazione di tali costi al conto economico dell'esercizio di competenza, fatte salve le eccezioni disciplinate dall'articolo 109, comma 4, Tuir.

Di conseguenza, se la deduzione extracontabile (superammortamento) afferisce a un bene il cui costo è direttamente correlato all'intangibile (costo per l'acquisto di un macchinario utilizzato per lo sfruttamento di un brevetto oggetto di patent box), l'intera deduzione extracontabile deve essere portata in diminuzione dei componenti positivi "virtuali" afferenti il bene immateriale.

## # 7

### Spese sostenute prima del 12 novembre: è comunque obbligatorio il visto?

---

***Devo ancora inviare la comunicazione di cessione del credito per lavori di sismabonus ed ecobonus iniziati nel 2021 e fatturati a sal (no 110%). Nella domanda va indicata l'asseverazione e il visto per i sal fatturati e pagati prima del 12/11/2021?***

**STUDIO R. & P. SRL**

---

Con la circolare AdE 16/E/2021 è stato precisato quanto segue: *"si ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate"*.

Pertanto, anche se il modello di comunicazione è presentato nel 2022 non trovano applicazione le disposizioni in materia di attestazione di congruità e rilascio del visto se la spesa è stata sostenuta prima del 12.11.2021.

## # 6

### Nuovo Decreto Prezzi Mite: è applicabile sin da ora?

---

***Devo chiudere il 1° SAL per interventi 110% energetici: il tecnico intende utilizzare i nuovi criteri del decreto prezzi Mite. Possibile?***

**A.G.**

---

No, l'articolo 5 D.M. 14.02.2022 prevede l'entrata in vigore del Decreto stesso a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 marzo (quindi, dal 15 aprile).

Il precedente articolo 2 stabilisce inoltre che le disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla richiamata data di entrata in vigore.

In questo caso, essendo il titolo abilitativo già stato rilasciato in precedenza, devono continuare a trovare applicazione i criteri previsti dal Decreto Requisiti.

## # 5

### **Termine per la rettifica dei dati catastali meramente ordinatorio**

---

***Sono stupefatta per le indicazioni della circolare 7: che senso hanno allora i termini?***

**R.O.**

---

Con la circolare 7/E/2022 l'Agenzia delle entrate ha richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, in tema di catasto dei fabbricati, l'introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili: tale procedura ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, ragion per cui il termine di un anno assegnato all'Ufficio non ha natura perentoria con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica ma meramente ordinatoria.

Si conferma, pertanto, quanto esposto in merito alla qualificazione del termine riconosciuto all'Agenzia delle entrate come meramente ordinatorio.

## # 4

### **Patent box riconosciuto anche alle start-up innovative?**

---

***La superdeduzione per le spese di ricerca e sviluppo è applicabile anche alle società cd. startup innovative?***

**A. C. A.**

---

L'opzione per il nuovo regime del patent box non può essere esercitata dalle imprese:

- a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Nessuna specifica preclusione è invece prevista per le start-up innovative.

## # 3

### **Operazioni straordinarie: da quando è utilizzabile il credito d'imposta beni strumentali?**

---

***Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, operazione straordinaria. Da quando si può utilizzare il credito da parte dell'avente causa?***

**C. P. S. SRL**

---

Come precisato dalla circolare 9/E/2021, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta, l'avente causa può continuare a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

In questo caso trovano applicazione le stesse regole originariamente determinate in capo al dante causa (anche con riferimento alla decorrenza della possibilità di utilizzo).

## # 2

### **Installazione impianto di allarme: le spese sono detraibili?**

---

***L'installazione di un impianto di allarme (non legato a opere di ristrutturazione) può beneficiare della detrazione del 50%?***

**P. M.**

---

Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. f), Tuir sono detraibili nella misura del 50% le spese sostenute per gli interventi "relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio

*del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.*

Si conferma, pertanto, quanto prospettato nel quesito.

## # 1

### **Prima casa under 36: l'ISEE è necessario prima della stipula dell'atto?**

---

***Per beneficiare del credito imposta IVA per acquisti immobili Under 36, può essere redatta la dichiarazione ISEE anche successivamente al rogito? entro quali termini?***

**A. S.**

---

Con la circolare 12/E/2022 l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare quanto segue: *“Atteso che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto (si pensi, ad esempio, a una richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022). Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto”.*

D'altra parte, come chiarisce la stessa circolare, il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto. Ecco il motivo per il quale si ritiene opportuno indicare nell'atto il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>





## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***D.L. 21/2022: buoni carburante non imponibili per i dipendenti***

di **Stefano Rossetti**



In considerazione del repentino incremento dei prezzi dei carburanti, il legislatore ha previsto una misura di favore per i lavoratori dipendenti in base alla quale i buoni carburante concessi dal datore di lavoro **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[articolo 51 Tuir](#)**.

Nello specifico, l'[articolo 2, comma 1, D.L. 21/2022](#) prevede che “*per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore **non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917***”.

In sostanza, il legislatore **esclude da tassazione Irpef**, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.

Dal dato letterale della norma emerge che:

- **la misura è limitata ai buoni ceduti gratuitamente ai dipendenti nell’anno 2022;**
- la soglia oltre la quale i buoni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è di **200 euro** per ciascun lavoratore dipendente.

Questa disposizione di carattere speciale e transitorio, dunque, opera sullo stesso piano della disposizione “ordinaria” ex ultimo periodo del comma 3 dell'[articolo 51 Tuir](#) secondo la quale “***non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito***”.

Le due disposizioni non dovrebbero interferire tra di loro. Infatti, da una lettura sistematica delle due norme sembrerebbe che il **lavoratore dipendente, limitatamente all’anno 2022, goda di due plafond**:

- **l'uno di un importo pari a 200 euro** valevole sono per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex [articolo 2 D.L. 21/2022](#);
- **l'altro di un importo pari a 258,23 euro** ex [articolo 51, comma 3, Tuir](#) per la generalità delle erogazioni.

Quindi, la cessione a titolo gratuito dei buoni carburante da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a consumare esclusivamente il **plafond specifico**.

Tuttavia, se questa lettura della norma dovesse essere confermata, in realtà, in assenza di altre erogazioni effettuate dal datore di lavoro, i buoni carburante possono essere esclusi da tassazione per un importo complessivo di **458,23 euro** pari alla somma tra il plafond specifico (200 euro) e il plafond generico (258,23 euro).

Sul punto occorre anche sottolineare un aspetto che riguarda il limite di valore previsto dal legislatore:

- l'agevolazione ex [articolo 2 D.L. 21/2022](#) sembrerebbe operare **fino al valore di 200 euro**, con la conseguenza che soltanto l'eccedenza, se non imputabile al plafond generico, **debba essere considerata imponibile come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, Tuir**;
- in relazione, invece, alla disposizione "ordinaria" si deve tenere presente che **l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir** prevede che **se il valore dei beni ceduti e servizi erogati gratuitamente supera i 258,23 euro, l'intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile**.

Ad avviso di chi scrive, un tema delicato riguarda **l'aspetto soggettivo** dell'agevolazione. In sostanza ci si chiede se l'esclusione da tassazione Irpef possa operare anche se il beneficio dell'erogazione dei buoni venga riservato **solo ad alcuni dipendenti** (agevolazione *ad personam*) oppure debba essere necessariamente previsto per la generalità o per speciali categorie di dipendenti.

La norma sul punto nulla dispone quindi si potrebbe ritenere che la limitazione di carattere soggettivo possa **non trovare applicazione nella presente fattispecie**; in effetti quando il legislatore ha voluto delimitare l'ambito applicativo di una norma agevolativa lo ha espressamente previsto come nel caso delle esclusioni ex comma 2 dell'[articolo 51 Tuir](#). Tuttavia, non è da escludere un'interpretazione difforme basata sul **contesto normativo delineato dal comma 2 dell'articolo 51 Tuir**.

Dal punto di vista del datore di lavoro non si ravvisano criticità in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto dei buoni carburante; infatti, tali costi dovrebbero rientrare tra quelli relativi al personale dipendente ex [articolo 95 Tuir](#).

## IVA

### ***Prova di consegna nelle cessioni intracomunitarie di beni***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

## LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 45-bis](#) del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del 4 dicembre 2018, tratta in maniera specifica gli **oneri documentali riguardanti le cessioni intracomunitarie di beni** di cui all'articolo 138 della Direttiva Iva.

Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti dalla Commissione europea con le Note Esplicative sui “*quick fixes 2020*”, pubblicate a dicembre 2019.

In particolare, con il **paragrafo 1, lettere a) e b)**, del citato [articolo 45-bis](#) è stata introdotta, **dal 1° gennaio 2020**, una **presunzione relativa** circa l'**avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario**.

Il paragrafo 1, **lettera a)** tratta l'ipotesi in cui i beni vengono **spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto** mentre la **lettera b)**, quella in cui il trasporto è **curato dall'acquirente o da un terzo per suo conto**.

Nel **primo caso** – spedizione a cura o per conto del cedente – quest'ultimo, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre **almeno due documenti**, non contraddittori e **provenienti da soggetti diversi tra loro** (indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente). Trattasi dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, di cui al **paragrafo 3, lettera a)** dell'[articolo 45-bis](#):

- un documento o una **lettera CMR** riportante la firma del trasportatore,
- una polizza di carico,
- una fattura di trasporto aereo,
- una **fattura emessa dallo spedizioniere**.

**In alternativa**, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, **un documento di cui al citato paragrafo**

**3, lettera a) ed uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3:**

- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i **documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione** o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella **seconda fattispecie (lettera b)**, dove il trasporto viene **effettuato dall'acquirente** oppure da **un terzo per suo conto**, per il venditore italiano **le cose si complicano**.

Il cedente nazionale deve richiedere al proprio cliente Ue una **dichiarazione scritta** dalla quale dovranno risultare le **seguenti informazioni**: lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

**Oltre alla dichiarazione di cui sopra**, il cedente dovrà essere in possesso di **almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci**, di cui alla lettera a) del [paragrafo 3 dell'articolo 45-bis](#), rilasciati da **due diverse parti indipendenti**, l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente **oppure di un documento di trasporto di cui alla lettera a)** citata, **insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b)** del medesimo paragrafo 3.

Il **set documentale** sopra esposto agevola notevolmente il **cedente che organizza il trasporto** (affidando ad esempio l'incarico ad un corriere), essendo in possesso sia della **fattura dello spedizioniere** che dei **documenti bancari attestanti il pagamento** della spedizione.

La presunzione contenuta nell'[articolo 45-bis del Regolamento n. 282/2011](#) è invece difficilmente applicabile quando la spedizione è gestita dal cliente intra-Ue come, ad esempio, in caso di cessioni con resa *ex-works*.

È inoltre preclusa l'applicazione della presunzione quando le merci sono state trasportate o spedite in altro Stato membro, con trasporto o spedizione **effettuati dal cedente o dal cessionario con mezzi propri senza l'intervento di altri soggetti** (Note esplicative *quick fixes* 2020, par. 5.3.5).

In base all'[articolo 45-bis, paragrafo 2](#), le Autorità fiscali dei Paesi Ue **conservano la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria**, adottando ulteriori norme o **prassi nazionali eventualmente più flessibili**. Allo stesso modo, il contribuente conserva la **possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta**, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta dalla richiamata disposizione unionale.

Pertanto, in tutti i casi in cui **non si renda applicabile la presunzione** di cui all'articolo 45-*bis*, **può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale**, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni ([circolare 12/E/2020](#)).

Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto all'interno dell'Unione europea è **comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'Amministrazione finanziaria**.

Con la [risposta n. 101/2022](#) l'Agenzia delle entrate ha recentemente **ribadito tale orientamento**, accogliendo come mezzi di prova, nel caso di specie, l'**estrazione dal sito web del trasportatore della movimentazione della merce**, rilevata con **sistema satellitare GPS** nei vari punti di sosta fino alla consegna, unita alla **lettera di vettura del trasporto aereo (AWB)** ed un documento di riepilogo di spedizione giornaliero rilasciato dallo spedizioniere.

## BILANCIO

### ***L'analisi del capitale circolante netto***

di **Monica Marana** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Seminario di specializzazione

**2086 CC.- ASSETTI ORGANIZZATIVI, SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, PREVISIONI E RENDICONTAZIONE PERIODICA, CONTINUITÀ AZIENDALE**

[Scopri di più >](#)

Il **Capitale Circolante Netto (CCN)** è un margine che misura la capacità dell'impresa di far fronte alle obbligazioni di breve periodo.

Il CCN è il risultato che si ottiene dalla **differenza tra attività correnti** (disponibilità liquide, crediti con scadenza entro l'esercizio e magazzino) e **passività correnti** (debiti con scadenza entro l'esercizio), senza alcuna distinzione tra poste di bilancio operative e finanziarie, i cui valori sono facilmente ottenibili con la riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale.

$$CCN = \text{attività correnti} - \text{passività correnti}$$

È un indicatore utilizzato dagli analisti interni ed esterni dell'impresa per rilevare l'**equilibrio finanziario e patrimoniale** tra attività investite e fonti di finanziamento. Vi è **equilibrio** quando le **immobilizzazioni vengono finanziate con le fonti a medio-lungo termine** e l'**attivo circolante con le fonti a breve termine**.

Il calcolo del CCN permette di **verificare** se l'impresa sta finanziando le attività a breve con le passività a breve e in che misura sta utilizzando i debiti a medio-lungo per finanziare l'attivo circolante.

**Valori del CCN superiori a zero** segnalano la **potenziale capacità dell'impresa di onorare gli impegni assunti entro i successivi 12 mesi**. Viceversa, **valori negativi** rappresentano **situazioni critiche** da monitorare o per le quali è necessario intervenire.

Se l'impresa utilizza le **passività correnti per finanziare parte dell'attivo immobilizzato** corre il rischio di esporsi a **tensioni finanziarie** laddove vi sia un aumento dei tassi di interesse o la richiesta di rientro da parte degli istituti finanziari.

Il CCN è uno dei principali indicatori finanziari che amministratori e organi di controllo devono considerare nel verificare la **continuità aziendale** (ISA Italia n. 570), un risultato negativo può

essere un segnale di **incapacità a continuare ad operare come un'entità in funzionamento**.

Un limite del CCN è rappresentato dalla variabile delle **rimanenze**, le quali **influenzano sensibilmente l'indicatore**.

All'interno delle attività correnti possiamo distinguere tra le **attività facilmente liquidabili**, quali le disponibilità liquide e gli investimenti finanziari, e le **attività teoricamente liquidabili** come i crediti e il magazzino.

I **crediti** seguono le scadenze concordate o vengono riscossi tramite accordi finanziari, seppure più onerosi (ricevute bancarie, cessioni pro-soluto e pro-solvendo, factoring, ecc.).

Le **rimanenze** invece hanno delle caratteristiche particolari che comportano alcune criticità. Alcune merci potrebbero essere **difficilmente cedibili** perché obsolete, è il caso delle società che hanno in magazzino prodotti ormai fuori moda e che non incontrano più la soddisfazione dei clienti; altre merci potrebbero essere **deperibili**, come i prodotti alimentari, o essere giacenze prive di mercato; in altri casi potrebbe essere **impossibile liquidare tutto o parte del magazzino** per motivi legati al processo produttivo, in quanto occorre rispettare determinati livelli di scorte minime per garantire la produzione e rispondere attivamente ad un aumento degli ordini.

Le rimanenze soffrono un ulteriore limite dato dalla loro **valorizzazione**. I criteri di valutazione al Lifo, Fifo, costo medio, ecc. condizionano ulteriormente il valore del CCN. Ad esempio un'azienda che determina il **magazzino con il Lifo**, anziché utilizzare il costo medio ponderato, in presenza di un **aumento rilevante del costo delle materie prime**, attribuisce alla stessa quantità di rimanenze un **valore inferiore**, in quanto le valorizza ad un prezzo più basso.

Per tali motivi è utile **confrontare il CCN con il margine di tesoreria** che non considera il magazzino:

*Margine di Tesoreria = attività correnti – magazzino – passività correnti*

Un margine di tesoreria con **valore maggiore di zero** indica che l'impresa ha **potenziali disponibilità per pagare i debiti esigibili** entro l'esercizio successivo senza dover dismettere il magazzino.

Per un migliore confronto nel tempo e nello spazio, è opportuno **confrontare i valori assoluti** del CCN e del margine di tesoreria **con i valori relativi** che si ottengono dai corrispondenti **indici di disponibilità** (*current ratio*) e **di liquidità** (*quick ratio o acid test*).




$$\text{Indice di disponibilità} = \frac{\text{Attività correnti}}{\text{Passività correnti}}$$

$$\text{Indice di liquidità} = \frac{\text{Attività correnti-magazzino}}{\text{Passività correnti}}$$

Due aziende con medesimo CCN, quindi apparentemente uguali, potrebbero presentare **due indici di disponibilità diversi**, in quanto aventi una diversa composizione delle voci di attivo e di passivo; l'azienda con l'indicatore maggiore evidenzierà un migliore equilibrio finanziario.

Il giudizio è positivo quando gli indicatori sono superiori a 1. **Confrontando i due indici di disponibilità e di liquidità si può capire quanto l'impresa sia dipendente dalle rimanenze e dalla loro valorizzazione.**

**Non sempre un risultato positivo del CCN equivale ad una situazione di equilibrio finanziario:** valori eccessivamente elevati possono essere la conseguenza di una scarsa rotazione del magazzino, di difficoltà ad incassare i crediti verso clienti o di tempi di pagamento troppo rapidi concessi ai fornitori. Per comprendere come impattano le variabili, occorre **scomporre e analizzare il CCN nelle sue due componenti: ciclo commerciale e ciclo finanziario a breve** (posizione finanziaria netta a breve).



Il **ciclo commerciale** riguarda le dinamiche relative ai **crediti, debiti e rimanenze**, dipende dai giorni mediamente necessari per far uscire i prodotti dal magazzino, incassare i crediti dai clienti e pagare i debiti dei fornitori.

Il **ciclo finanziario a breve** è rappresentato dalla posizione finanziaria netta a breve, cioè **dalla differenza tra i debiti finanziari esigibili entro 12 mesi** (verso banche e altri finanziatori) e **le disponibilità immediate** (conti correnti attivi e denaro in cassa). La PFN a breve deve essere in grado di finanziare il ciclo commerciale.

Si tende ad affermare che l'equilibrio finanziario si raggiunge quando **i tempi di incasso sono inferiori ai tempi di pagamento** perché in tal modo si crea la liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni a breve scadenza.

Non bisogna però dimenticarsi del **ciclo di vita dell'azienda** perché il CCN varia a seconda che l'impresa sia nella fase di crescita, maturità o declino.

Nella **fase di crescita** si prevede un **aumento del CCN** dovuto ad un aumento del fatturato o alla concessione di maggiori dilazioni ai nuovi clienti (senza un aumento dei giorni fornitori). L'aumento del CCN richiede una **maggiore liquidità**, l'impresa deve aumentare il ciclo

finanziario a breve; se non riesce ad ottenere nuovi affidamenti a breve sarà costretta a finanziare l'attivo circolante con il capitale di terzi a medio-lungo o con il capitale proprio, con possibili effetti negativi sull'equilibrio patrimoniale-finanziario.

Al contrario se l'impresa sta vivendo una **fase di declino** subisce una **riduzione del CCN** e quindi richiede un **minore assorbimento di cassa** permettendo così di liberare nuove risorse finanziarie da utilizzare nell'attività, con conseguente riduzione dell'indebitamento verso terzi.

È evidente che la gestione del ciclo commerciale impatta fortemente sul ciclo finanziario poiché condiziona la **liquidità operativa** dell'anno successivo.

Una corretta gestione e pianificazione del Capitale Circolante Netto è un elemento fondamentale per garantire **l'operatività e la continuità aziendale**.

## PENALE TRIBUTARIO

---

### **Reato di omessa dichiarazione: rilevano gli importi dell'accertamento induttivo**

di Lucia Recchioni



Con la **sentenza n. 9984**, depositata ieri, 23 marzo, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema dell'**utilizzabilità**, ai fini della verifica del **superamento della soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione**, dei dati derivanti dall'**accertamento induttivo**.

Il **legale rappresentante di un Srl** veniva condannato per il **reato di omessa dichiarazione** di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#) per non aver presentato la dichiarazione Iva 2011.

Avverso la sentenza emanata veniva quindi proposto **ricorso per cassazione** sostenendo, tra l'altro, che la condanna si sarebbe fondata esclusivamente sulle **risultanze di un accertamento induttivo**.

Sul punto i Giudici hanno ritenuto necessario tornare ad evidenziare che, in tema di **reati tributari** “per il principio di **atipicità dei mezzi di prova nel processo penale**, di cui è espressione l'articolo 189 c.p.p., il **giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo**, compiuto mediante gli **studi di settore dagli Uffici finanziari**, per la **determinazione dell'imposta dovuta**, ferma restando l'**autonoma valutazione degli elementi emersi** secondo i criteri generali previsti dall'articolo 192, comma 1, c.p.p.”.

Le medesime conclusioni sono state raggiunte, sempre dalla **Corte di Cassazione**, nell'ambito di un'altra **recente pronuncia**, la [n.781 del 13.01.2022](#), con la quale è stato precisato che, “Nel rammentare che gli **studi di settore** sono posti a base di un procedimento di accertamento disciplinato dal diritto tributario che consente il **contraddittorio del contribuente**, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per quanto attiene all'ambito di rilevanza **penale**, ha affermato il principio che, proprio ai fini di verificare il **superamento della soglia di punibilità di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000**, il **giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari**”.

Non può tuttavia essere ignorato che **l'accertamento compiuto dal giudice penale può anche entrare in contraddizione con quello del giudice tributario**; d'altra parte il **giudice penale**, per determinare l'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, **pur non potendo prescindere dalle regole previste dalle norme fiscali**, risente di alcune **limitazioni** connesse alla diversa natura dell'accertamento **penale**, essendo ad esempio necessario tener conto dei **costi non contabilizzati solo in presenza di allegazioni** da cui desumere almeno il **ragionevole dubbio** della loro esistenza.

Tuttavia, nel caso di specie, **non erano stati forniti elementi di prova idonei a dimostrare l'errata quantificazione**, con l'effetto di **non poter ritenere ammissibili le impugnazioni proposte**.

Parimenti **rigettato** risulta essere stato anche l'altro motivo di impugnazione, riguardante la qualifica di **mero prestanome che l'imputato si era attribuito**.

Invero, la **visura storica** della società mostrava il susseguirsi di **diversi amministratori**, ma tale circostanza non è stata ritenuta **sufficiente** a dimostrare l'effettivo ruolo dell'imputato rispetto alla reale gestione della società, attribuita al **padre** dello stesso.

Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che **gran parte della documentazione non era stata prodotta nei precedenti gradi di giudizio**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***M&A tra studi di Commercialisti: i benefici attesi***

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Le fusioni e acquisizioni di studi di Commercialisti sono state un fattore rilevante nella creazione delle odierne grandi società di contabilità, e dalla metà degli anni '90 vi sono, in Australia, UK e USA, società di commercialisti quotate in Borsa che sono cresciute rapidamente tramite l'acquisizione di migliaia di altri studi.

Anche in Italia, sebbene con un certo ritardo, le aggregazioni tra studi di commercialisti iniziano ad avere volumi rilevanti e si sono attivati i primi “programmi di acquisizioni” di alcuni player di rilievo.

Può essere quindi interessante **capire quali siano le strategie che spingono uno studio di commercialista ad effettuare un'operazione M&A, strategie che valgono tanto per il grande studio quotato estero quanto per il “classico” studio o il piccolo gruppo di studi italiano.**

Nonostante le ragioni che spingono le aziende a concludere operazioni di M&A siano state ampiamente analizzate e descritte dalla letteratura sull'economia industriale, finanziaria e strategica, **vi sono poche analisi nella letteratura accademica rivolte all'M&A di studi di commercialisti in particolare, o anche degli studi professionali in generale.**

Tra queste, Greenwood et al. (1993) si sono concentrati sulle sinergie delle fusioni di società di revisione avvenute in Canada; Wootton et al. (2003) hanno compiuto una analisi incentrata sulla crescita attraverso fusioni di studi di commercialisti di grandi e medio-grandi dimensioni negli USA; Alam e Nandem (2010) hanno analizzato i piccoli studi di commercialisti nell'Australia rurale. Pickering (2012) ha analizzato il processo di aggregazione attuato da due aggregatori australiani quotati ed ha anche estrapolato, dagli studi appena discussi, uno schema che sintetizza le motivazioni che spingono gli studi di commercialisti a effettuare operazioni di M&A.

Di seguito saranno “esplose” e contestualizzate tali motivazioni, suddivise in 4 macrocategorie.

**Economie di scopo.** È la fattispecie che ricomprende le aggregazioni tra **entità che forniscono servizi diversi, al fine di estendere l'offerta di servizi ai clienti** (*cross-selling*). È il caso dello studio specializzato in un particolare ambito (agevolazioni fiscali, finanza agevolata, etc.) o in un particolare settore (ad es. la *blockchain industry* piuttosto che gli enti ecclesiastici) che viene acquisito da un altro studio che non possiede quelle competenze. È anche il caso di due studi che svolgono attività diverse ma complementari che decidono di aggregarsi (ad es. semplicemente uno studio contabile e fiscale con uno studio solo paghe). Ricade in questa casistica anche lo studio di commercialista che si aggrega al fine di acquisire competenze multidisciplinari, come quelle consulenziali e legali.

**Economie di scala.** In questo caso l'aggregazione avviene tra **entità che forniscono servizi simili e sono localizzate nella stessa area geografica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e sviluppare specializzazioni internamente.**

I vantaggi riguardano continua a [leggere qui](#)